

COLLEGIO DI COORDINAMENTO

composto dai signori:

(CO) MAUGERI	Presidente
(CO) CARRIERO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(CO) LUCCHINI GUASTALLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(CO) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(CO) D'ATRI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore: CARRIERO

Seduta del 17/10/2024

FATTO

1. Afferma il ricorrente che, concluso nel 2008 un contratto di finanziamento al consumo per l'acquisto di un'autovettura con rilascio di una carta c.d. *revolving*, non avrebbe mai sottoscritto un autonomo documento contrattuale relativo a tale ultimo rapporto. Precisa che dal febbraio 2010 (a seguito del rilascio della "*revolving*") pagava rate mensili da 80,00 euro tramite addebito diretto sul conto; che il 5 febbraio 2024 risultava aver versato totali 13.400,00 euro tra quota capitale e interessi; che nella stessa data aveva chiesto all'intermediario copia del contratto *revolving*, ricevendo un atto illeggibile. In relazione a ciò, reitera la richiesta di accertamento della nullità di tale contratto per difetto di forma (già sollevata nel reclamo con richiesta in quella sede di addivenire a un accordo a saldo e stralcio per il rimborso degli interessi) e la retrocessione di quanto corrisposto a titolo di interessi e spese in ordine all'uso della carta.

2. Costituitasi, parte resistente precisa: i) che il ricorrente è stato intestatario di un contratto di finanziamento per un importo di complessivi 18.650,00 euro, sottoscritto in data 28 gennaio 2008, che risulta chiuso per completamento del piano di ammortamento nel mese di febbraio 2013; ii) che, contestualmente a tale contratto, veniva concessa una linea di credito *revolving* utilizzabile tramite carta, la cui disciplina economica e contrattuale era contenuta nello stesso documento del prestito e quindi rientrava nella piena sfera di conoscibilità del ricorrente, il quale ha espressamente approvato e



sottoscritto quanto esplicitamente riportato negli articoli delle “Condizioni Generali” del contratto di finanziamento concernenti non solo le specifiche modalità relative all’utilizzo della carta, ma anche le condizioni economiche applicate alla stessa che risultano altresì nel “Documento di Sintesi” allegato alla documentazione contrattuale. Eccepisce: i) che, avendo il cliente utilizzato la linea *revolving* concessa, emerge la manifesta contraddittorietà della sua pretesa atteso che, da un lato, sostiene la nullità del contratto; dall’altro ne accetta implicitamente le condizioni e i termini, formulando (nel reclamo) proposte transattive, così riconoscendosi di fatto debitore proprio in virtù del contratto contestato; ii) che la carta in esame trova la sua espressione contrattuale nel rapporto di finanziamento concluso in forma scritta dal ricorrente, risultando perciò manifestamente infondata l’asserita mancanza di forma scritta del rapporto lamentata nel ricorso.

Sollewa in ogni caso eccezione in rito di incompetenza temporale dell’adito Collegio, avendo le contestazioni avanzate dal cliente a oggetto vizi genetici di un rapporto contrattuale sorto nel 2008. Conclude per l’inammissibilità e/o per la manifesta infondatezza del ricorso.

Nelle repliche il ricorrente contesta che il finanziamento al consumo sia stato sottoscritto nella sede del rivenditore delle autovetture e non per il tramite di un agente in attività finanziaria, chiedendo di addivenire a un accordo economico che preveda il rimborso parziale degli interessi. Con le controrepliche l’intermediario eccepisce l’inammissibilità di tali nuove e tardive domande, reiterando le conclusioni contenute nelle controdeduzioni.

3. Richiamata, *in limine*, la vigente norma sulla competenza *ratione temporis* dell’Arbitro Bancario Finanziario (di cui alla Sez. I delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari) a norma della quale, a partire dal 1° ottobre 2022 “[n]on possono essere sottoposte all’ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso”, il Collegio remittente affronta la questione relativa alla competenza/incompetenza dell’organismo adito con riguardo ad asseriti vizi genetici di contratti che, conclusi in epoca antecedente alla ricordata sua competenza temporale, “proiettano nel tempo i propri effetti”. Rileva, in particolare, che i profili idonei a radicare dubbi ermeneutici sulla portata applicativa della norma riguardano, per un verso, la tipologia di vizio denunciato col ricorso e, per altro verso, la conformazione temporale del contratto. Sotto il primo versante – aggiunge – la carenza di forma scritta *ad substantiam*, nota causa legale di nullità del contratto, rappresenta un vizio genetico costitutivo che, anche sulla scorta di una pregressa decisione di questo “Coordinamento” (n. 72/2014), “renderebbe il limite temporale alla competenza ineludibile, nonostante...mancando il contratto, la doglianza dovrebbe intendersi relativa agli addebiti illegittimi perché privi di causa”.

4. Sarebbe tuttavia la conformazione temporale dell’accordo a radicare, ad avviso del remittente, l’esigenza di una rinnovata valutazione della problematica. Pur avendo presente il consolidato orientamento condiviso dalla maggioranza dei Collegi territoriali che distingue (sulla scorta della domanda) le contestazioni relative al vizio genetico dell’accordo (che determinano la declaratoria di incompetenza) dalle controversie relative ai soli effetti del negozio (che, per contro, ne determinano la competenza), il remittente prospetta una diversa possibile ricostruzione della fattispecie legale, la quale potrebbe consistere (a fronte di contratti conclusi in un tempo anteriore al sesto anno precedente la data del ricorso che generano effetti successivi) nel riconoscere la competenza dell’Arbitro per la porzione di effetti “coperti” dalla propria competenza temporale (ABF Roma, n. 12248/2023). Ciò anche in relazione a dottrine che rilevano importanti differenze tra



contratti di durata e contratti a esecuzione differita nel tempo. Mentre in questi i vizi genetici si radicherebbero definitivamente nell'atto costitutivo del rapporto, in quelli (tra i quali l'apertura di credito o di una linea di credito *revolving*) "l'ammontare degli interessi e dei costi ...non sono stabiliti una volta per tutte *ab origine* ma sono quelli via via applicati dall'intermediario nel corso del tempo", di guisa che se "non sono stati pattuiti nella forma scritta che è richiesta a pena di nullità, non si tratta di un vizio genetico che inerisca all'atto contrattuale in quanto tale, ma di una contestazione relativa al rapporto in corso di svolgimento". Ciò in quanto, in assenza di un piano di ammortamento predeterminato, "l'ammontare degli interessi e dei costi non sono stabiliti una volta per tutte *ab origine*, ma sono quelli via via applicati dall'intermediario nel corso del tempo". Tale prospettiva teorica legittimerebbe, limitatamente agli effetti che ricadono all'interno della competenza temporale dell'Arbitro, la possibilità di scrutinare la legittimità del titolo costitutivo del rapporto in quanto idoneo a giustificare l'applicazione di determinati interessi o condizioni economiche con riguardo alla sussistenza, in fase di stipula, di un piano di rimborso predefinito. Consentirebbe altresì, secondo il remittente, di modulare la competenza temporale con riferimento all'accertamento della nullità per difetto della forma scritta riguardo alle diverse forme contrattuali. Negli esempi riportati, di escluderla per il mutuo o per contratti di prestito personale, oltre che per eccezioni relative alla mancata o erronea indicazione del Taeg; di riconoscerla invece (negli indicati limiti) per censure relative a contratti finalizzati alla richiesta di carte di credito o tesse all'accertamento della natura usuraria degli interessi.

5. In ragione della sua particolare rilevanza e al fine di evitare possibili contrasti interpretativi, il Collegio territoriale rimette la questione a questo Collegio di Coordinamento.

DIRITTO

6. Conviene pregiudizialmente osservare che la vigente disciplina in materia è, salva la diversa scansione temporale, anche letteralmente identica alle precedenti disposizioni portate dai testi del giugno 2009 e del novembre 2012. Ciò testimonia il perdurante, immutato interesse della Banca d'Italia a disporre di un preciso limite temporale alla cognizione e allo scrutinio delle controversie di pertinenza dell'organismo con esclusivo riguardo a operazioni o comportamenti a esso successivi, a tutela degli interessi sottesi alla norma in parola come identificati dalla menzionata decisione del Collegio di Coordinamento del 2014 nel soddisfacimento dell'esigenza di rapidità del procedimento (che costituisce uno degli obiettivi della stessa norma primaria ex art. 128 – *bis*, co. 2, Tub) e di contingentamento dei ricorsi, rilevante tanto in punto di carico delle questioni quanto di difficoltà di reperimento e censimento della più remota documentazione istruttoria prodromica al giudizio. Negli indicati termini, le Disposizioni della Banca d'Italia introducono pertanto una inedita, eccezionale fattispecie di incompetenza dell'organismo (coerente, peraltro, con i fini specifici della norma istitutiva) in quanto tale di stretta interpretazione.

7. Esattamente per questa ragione gli orientamenti condivisi tra i Collegi appuntano la propria attenzione sul perimetro di riferimento della domanda attraverso un rigoroso censimento dei suoi limiti ex art. 112 cod. proc. civ. al fine di verificare se, pure indirettamente, venga invocato un vizio genetico dell'accordo tale da rendere difficile e dubbia la separazione delle condizioni economiche applicate alle singole operazioni dal momento in cui il contratto è stato stipulato ovvero, all'incontro, la controversia si radichi esclusivamente sugli effetti del rapporto. Con le ricordate, note conseguenze in termini di



incompetenza temporale nel primo caso; di legittima cognizione della controversia nel secondo. Non a caso (omettendo le ulteriori motivazioni addotte dal Collegio di Coordinamento del 2014 in fattispecie non dissimile da quella ora sollevata) resta dirimente la considerazione (di specifico rilievo anche sotto il versante procedimentale) che “l’azione di ripetizione delle somme addebitate senza titolo....presuppone che venga accertata, anche se solo in via incidentale, la nullità del contratto”, dichiaratamente preclusa dalla disposizione di riferimento, apparendo “difficile riuscire a tenere separate le singole operazioni dal contratto stesso e, soprattutto, dal momento in cui è sorto pur se viziato da nullità”. Accertamento che, ove effettuato, renderebbe peraltro difficile distinguere tra effetti del contratto nullo “coperti” o “scoperti” dalla competenza temporale dell’organismo adito, atteso che il contratto nullo per definizione non è idoneo a produrre effetti giuridicamente vincolanti.

8. I riportati orientamenti, affermati (anche prima della decisione n. 72/2014) dal Collegio di Coordinamento n. 5674/2013 in materia di BFP, trovano successive conferme nelle decisioni di questo stesso Collegio n. 7727/2014 e 7440/2018 in tema di rapporti di finanziamento e n. 7854/2015 in tema di rapporti di conto corrente bancario. Del pari, con riguardo a contratti a esecuzione continuata o periodica (anche relativi a crediti *revolving*) la maggioranza del Collegi territoriali, in speculare osservanza degli stessi, giudica inammissibili le contestazioni relative al difetto di forma scritta o ad altri vizi genetici quando antecedenti la competenza determinata dalle disposizioni *pro tempore* vigenti (tra le tante, v. Collegio di Napoli, n. 11619/2023; Palermo, n. 1627/2024; Bari, n. 5405/2024; Milano, n. 11392/2023; Bologna, n. 21803/2020; Torino, n. 22662/2019). Né da siffatta impostazione divergono i più recenti indirizzi che affermano la competenza temporale (limitatamente al periodo successivo al sesto anno anteriore al ricorso) in tema di applicazione di interessi anatocistici afferenti a contratti pur sottoscritti prima del limite di competenza temporale nell’assunto che si tratti di contestazioni non inerenti vizi genetici del rapporto ma gli effetti giuridico – economici da questo prodotti nel tempo (ad es. Collegio di Palermo, n. 1627/2024; Napoli, n. 9942/2023; Bari, n. 16152/2018; Roma, n. 2845/2018).

9. La ricostruzione operata dal Collegio remittente tra contratti a esecuzione differita e contratti di durata come proposta da autorevole, risalente dottrina giuridica (verosimilmente non ignorata dallo stesso Collegio di Coordinamento del 2014) è pertanto, nel caso di specie, destinata a raffrontarsi con lettera, *ratio* ed effetti della richiamata norma contenuta nelle Disposizioni della Banca d’Italia in uno con la domanda avanzata dalla parte ricorrente. Al riguardo, mette conto osservare che la prospettiva divisata dal remittente sconta in ogni caso un inammissibile giudizio incidentale sull’assenza di forma scritta del contratto istitutivo del credito *revolving* nella misura in cui lo scrutinio della legittimità del titolo costitutivo è l’indefettibile presupposto per la successiva valutazione sulla legittima/illegittima applicazione di interessi e costi. Per altro verso introduce (a valle) una distinzione senz’altro teoricamente suggestiva quanto, tuttavia, complessa e incerta nelle sue ricadute applicative sulla estensione della stessa norma, segnatamente laddove la controversia abbia a oggetto fattispecie contrattuali caratterizzate da tipicità sociale e non da tipicità legale. Circostanza che, incidendo sulla natura e sulla tipologia di tali contratti, potrebbe, in sede applicativa, condurre a valutazioni e orientamenti in punto di competenza temporale diversi tra i Collegi con esposizione della norma in parola a ineffettività.

Quanto sopra conduce al seguente principio di diritto:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

“È inammissibile l'accertamento anche solo incidentale del vizio genetico di un contratto stipulato prima del limite di cognizione delle controversie anche quando la contestazione sia relativa al rapporto in corso di svolgimento”.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

LA PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI